



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI,
FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E POLITICHE
DELL'IMMIGRAZIONE

Servizio polizia locale, sicurezza e
politiche dell'immigrazione

autonomielocali@certregione.fvg.it
fax + 39 0432 555 465
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Oggetto: Concessione finanziamenti agli Enti locali per la realizzazione degli interventi previsti dalla Sezione VI del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata per l'anno 2022, approvato con DGR n. 691/2022 – Impegno e contestuale liquidazione e pagamento.

Il Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione

Visto l'articolo 6 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disposizioni in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), che prevede che la Giunta regionale approvi annualmente, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e previo parere della Commissione consiliare competente, il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata;

Vista la deliberazione n. 691 del 13 maggio 2022, con la quale la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata per l'anno 2022 (di seguito denominato Programma), ai sensi del citato articolo 6, comma 1, della legge regionale 5/2021 che alla Sezione VI prevede il finanziamento degli interventi finanziabili di parte corrente in materia di sicurezza, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett.a) e b), della legge regionale n. 5/2021 a favore degli enti locali dotati di Servizio di Polizia locale definendo altresì criteri e modalità di finanziamento degli interventi medesimi;

Visto il paragrafo 5 della Sezione I che riporta in tabella le risorse disponibili per l'attuazione del Programma 2022 e in particolare per la realizzazione degli interventi di parte corrente della Sezione VI fissa uno stanziamento di risorse pari ad euro 405.000,00 che risultano allocate nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2022-2024 e del bilancio per l'anno 2022 al capitolo 1710 "Spese relative al Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - interventi realizzati dagli enti locali – parte corrente” ;

Atteso che, ai sensi di quanto previsto paragrafo 1.1 della Sezione VII del Programma, alla data del 3 giugno 2022, termine ultimo per la presentazione delle domande da parte degli Enti locali sono pervenute al Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione n. 57 domande di finanziamento da parte degli Enti locali individuati nel paragrafo 2.2 della VI Sezione;

Richiamato il proprio decreto 2067 del 22 giugno 2022 di approvazione del piano di riparto delle citate

risorse per euro 405.000,00, in conformità ai criteri previsti dal paragrafo 4 della VI sezione, secondo gli importi indicati a fianco di ciascuno dei cinquantasette Enti beneficiari ammessi al riparto, come da allegato A al decreto medesimo comunicato ai soggetti beneficiari con nota protocollo 28359 del 23 giugno 2022 pubblicato sul portale delle Autonomie Locali nella sezione Polizia locale e sicurezza

Considerato che

- la concessione del finanziamento a favore degli enti locali destinatari della Sezione VI è parzialmente vincolato alla comunicazione dei dati idonei all'attuazione della prima fase del progetto di interconnessione delle sale operative della polizia locale e delle Forze di polizia dello Stato, consistente nel censimento degli impianti di videosorveglianza di proprietà degli enti locali finanziati con fondi regionali (paragrafo 1 Sezione VI) comportando una revoca parziale pari al 30 per cento del finanziamento concesso nel caso in cui l'Ente beneficiario non comunichi i dati richiesti entro il 15 ottobre 2022 (paragrafo 1.4.3 della VII Sezione);
- la determinazione dell'importo da liquidare contestualmente alla concessione del finanziamento è la seguente:
 - a) 100% a favore dei beneficiari dotati di impianti di videosorveglianza, che al momento della presentazione della domanda abbiano provveduto a comunicare i dati richiesti anche se privi di sistemi di videosorveglianza o con sistemi non attivi
 - b) 70% a favore dei beneficiari dotati di impianti di videosorveglianza, che al momento della presentazione della domanda non abbiano provveduto a quanto richiesto (paragrafo 1.4.2 della VII Sezione);

Dato atto che con propria nota 27326/P del 17 giugno 2022 è stata richiesta a Insiel SpA la verifica su quanto dichiarato dagli enti beneficiari in sede di presentazione della domanda in ordine alla comunicazione dei dati relativi al censimento degli impianti di videosorveglianza dichiarati, necessario per la determinazione dell'importo da liquidare contestualmente alla concessione del finanziamento: e che Insiel SpA, ha fornito riscontro con nota 27722 del 21 giugno 2022;

Considerato che il paragrafo 1.4.1 della Sezione VII del Programma stabilisce che entro venti giorni dalla data di comunicazione di cui al paragrafo 1.3 inviata con la citata nota 28359 in data 23 giugno 2022, il Direttore del Servizio competente adotti il decreto di concessione e contestuale liquidazione del finanziamento;

Evidenziati nell'allegato "A" al presente decreto, gli elementi necessari per la concessione e liquidazione del finanziamento spettante a ciascun Ente beneficiario:

colonna 1	adempimento censimento impianti videosorveglianza verificato con INSIEL
colonna 2	% di liquidazione da erogare contestualmente alla concessione (in rapporto all'adempimento del censimento)
colonna 3	finanziamento da concedere ed impegnare
colonna 4	contestuale liquidazione e pagamento
colonna 5	finanziamento da liquidare con successivo atto (qualora l'Ente completi l'inserimento o la comunicazione dei dati entro il termine del 15/10/2022)

Considerato che, in relazione al Codice unico di progetto (CUP)

- l'articolo 11, legge 3/2011, fa espressamente riferimento a progetti di investimento pubblico;
- secondo la definizione fornita dalla Ragioneria Generale dello Stato, per "investimento pubblico" s'intende "l'insieme delle spese in conto capitale dello Stato e delle altre Amministrazioni pubbliche, finalizzate a incrementare lo stock di capitale fisico o tecnologico a disposizione del territorio e del sistema produttivo la cui utilità non si esaurisce nel corso di un esercizio finanziario (anno)";

Ritenuto pertanto che il contributo in argomento non rientri tra i casi di cui all'articolo 11, della legge 3/2003 in quanto trattasi di contributi per spese correnti finalizzate alla regolare manutenzione dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale, nonché a favorire i contatti radio tra le sale

operative e le pattuglie sul territorio e l'aggiornamento dei software di gestione dei sistemi di videosorveglianza cittadina:

Ritenuto quindi di procedere ai sensi del paragrafo 1.4 della Sezione VII e come riportato nel summenzionato allegato A alla concessione della somma complessiva di euro 405.000,00 per la realizzazione degli interventi previsti dalla Sezione VI del Programma a favore degli Enti locali beneficiari e per i singoli importi a ciascuno spettanti indicati nella colonna 3 dell'allegato A nonché alla nonché alla contestuale liquidazione della somma indicata nella colonna 4 per un importo complessivo di Euro 374.220,00;

Evidenziato che ai beneficiari a favore dei quali si provvede con il presente atto alla liquidazione parziale del 70% del finanziamento, il rimanente 30% indicato nella colonna 5 sarà liquidato subordinatamente all'avvenuta comunicazione dei dati relativi agli impianti di videosorveglianza entro il 15 ottobre 2022 (paragrafo 1.4.3 della VII Sezione) e che il mancato adempimento entro tale termine comporta la revoca di pari importo (paragrafo 5, lett. c), della Sezione VII);

Dato atto che, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.5.1 della Sezione VII del Programma, gli Enti locali beneficiari sono tenuti a comunicare entro il 15 novembre 2022 la descrizione degli interventi di cui al paragrafo 3 della VI Sezione e che la mancata comunicazione comporta la revoca del finanziamento nella misura del 10 per cento del contributo complessivamente erogato;

Evidenziato, inoltre, che entro il del 31 marzo 2025, termine previsto dal paragrafo 4 della Sezione VII, gli Enti locali beneficiari sono tenuti alla presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con i finanziamenti concessi con le modalità di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo, 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Ritenuto di rimandare all'allegato contabile, costituente parte integrante del presente decreto, gli ulteriori dati riguardanti le imputazioni contabili e i relativi codici;

Visto il Bilancio finanziario gestionale (BFG) per l'anno 2022, approvato, ai sensi dell'articolo 14 bis, comma 2 del summenzionato regolamento di organizzazione, dalla Giunta regionale, con deliberazione n. 2046 del 30 dicembre 2021;

Visto che, con il succitato BFG, è stata assegnata al Servizio competente in materia di Polizia locale la gestione del capitolo 1710 "Spese relative al Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - interventi realizzati dagli enti locali – parte corrente”;

Visto l'articolo 19, comma 4, lettera j), del summenzionato Regolamento di organizzazione, ai sensi del quale, al direttore centrale, spetta il potere sostitutivo in caso di vacanza dei direttori di servizio, qualora non risulti attribuito l'incarico di sostituzione;

Considerato che, nelle more dell'attribuzione dell'incarico di Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, le relative funzioni sono svolte dal Direttore centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”;

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionali”;

Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024”;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 "Legge di stabilità 2022”;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 25 "Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024”;

DECRETA

1. Per le motivazioni in premessa riportate, di procedere alla concessione della somma complessiva di euro 405.000,00 (quattrocentomila/00) per la realizzazione degli interventi di parte corrente previsti dalla Sezione VI del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata per l'anno 2022, approvato con la delibera della Giunta regionale n. 691 del 13 maggio 2022, a favore degli Enti locali beneficiari per le somme a fianco di ciascuno riportate, come indicato nella colonna 3 dell'allegato A del presente decreto.
2. Di impegnare la spesa complessiva di euro 405.000,00 (quattrocentocinquemila/00), a favore degli Enti locali beneficiari per l'importo a fianco di ciascuno indicato nella colonna 3 dell'allegato A del presente decreto a carico del capitolo 1710 "Spese relative al Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - interventi realizzati dagli enti locali - parte corrente" dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2022-2024 e del bilancio per l'anno 2022;
3. E' disposta la liquidazione della somma complessiva di euro 374.220,00 a favore degli Enti locali e per gli importi a fianco indicati nella colonna 4 dell'allegato A del presente decreto
4. Si richiede l'emissione degli ordinativi di pagamento per l'importo complessivo di euro 374.220,00 a favore degli Enti locali per gli importi indicati nella colonna 4 dell'allegato A del presente decreto, e il relativo accredito sul conto corrente intestato agli enti beneficiari, Servizio di Tesoreria.
5. Si rinvia la liquidazione e la richiesta di emissione degli ordinativi di pagamento a favore degli Enti e per gli importi riportati nella colonna 5 dell'allegato A ad avvenuto completamento da parte degli stessi dei dati del censimento degli impianti di videosorveglianza che dovrà avvenire entro il termine del 15 ottobre 2022 (paragrafo 1.4.3) pena la revoca parziale pari al 30 per cento del finanziamento complessivamente concesso ai sensi del paragrafo 5 lettera c) della Sezione VII;
6. Entro il termine del 15 novembre 2022 gli Enti beneficiari dei finanziamenti sono tenuti a comunicare la descrizione degli interventi da realizzare; la mancata comunicazione comporta la revoca parziale del finanziamento nella misura del 10 per cento del contributo complessivamente erogato;
7. Si rinvia all'allegato contabile che costituisce parte integrante del presente decreto per tutti i dati riguardanti le imputazioni e i relativi codici.
8. Al fine di valutare lo stato di avanzamento degli interventi può essere effettuato un monitoraggio presso gli Enti locali beneficiari, ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 7/2000, secondo quanto previsto al paragrafo 3 della Sezione VII del Programma.
9. Entro il 31 marzo 2025 gli Enti locali beneficiari sono tenuti alla presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con i finanziamenti concessi con le modalità di cui all'articolo 42 della l.r. 7/2000;
10. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. 33/2013.

Il Direttore centrale
Gabriella Lugarà
(firmato digitalmente)